



3° Convegno Nazionale Annuale UNASCI
Assicurare lo Sport o assicurare lo Sportivo?
Napoli, 24 Novembre 2007

**La responsabilità personale (in sede civile e penale) del
Presidente di una Società Sportiva.**
Relatore avv. Maurizio Morici

Già nel 2° Convegno della UNASCI tenuto circa un anno fa a Trieste cominciai a prospettare l'opportunità di approfondire il problema della responsabilità dei dirigenti delle società sportive e della opportunità di dare una copertura assicurativa a tali responsabilità.

L'argomento fu posto ulteriormente in evidenza a primavera scorsa nell'assemblea di Siena, tanto che il Consiglio Direttivo della UNASCI ritenne opportuno indire questo convegno per trattare l'argomento e cioè "assicurare lo sport o assicurare lo sportivo".

Ha ritenuto e ritiene il Consiglio Nazionale dell'UNASCI che fosse opportuno proporre fra i temi da illustrare quello relativo alla responsabilità del presidente della società sportiva e tale incarico mi è stato affidato.

Mi sembra che sia necessario peraltro premettere una osservazione che servirà nel prosieguo anche per meglio determinare le responsabilità del presidente.

Quando da parte nostra usiamo le espressioni "Società Sportiva" e "Presidente di Società Sportiva", usiamo una terminologia non certo inesatta ma tanto ampia da richiedere ulteriori precisazioni.

Di fatto noi sappiamo bene che nell'ambito sportivo esistono società regolarmente costituite ai sensi di legge quali società a responsabilità limitata e società per azioni.

Tuttavia la maggior parte delle cosiddette "Società Sportive" sono in realtà associazioni non riconosciute espressamente dalla legge, ma regolate dall'art. 36 C.C. e seguenti.

Quindi è necessario distinguere tra società sportive regolarmente costituite ai sensi di legge e pertanto caratterizzate dalla personalità giuridica, e le associazioni non riconosciute.

La distinzione non ha carattere scolastico, accademico e teorico, ma trova rispondenza in una diversa regolamentazione nei due tipi di istituti e riveste pertanto un rilevante valore pratico.

Le società vere e proprie (così come si è detto ad esempio la s.r.l. e la S.p.A.) devono rispondere nella loro organizzazione e cioè negli organi che la compongono, nelle varie procedure che devono seguire, nei controlli contabili ecc., ai precisi dettami di legge nei quali vengono riconosciute e inquadrate.

Ne consegue che l'ordinamento giuridico riconosce a tali enti la personalità giuridica, con tutte le conseguenze che ne derivano anche e soprattutto in sede patrimoniale.

Ne consegue che tutte le obbligazioni attive e passive che fanno capo alla società regolarmente costituita restano circoscritte all'ambito sociale e pertanto soci e amministratori sono estranei perfettamente, sotto il profilo patrimoniale, alla gestione sociale.

Detto in altro modo e facendo riferimento alle responsabilità patrimoniali dei presidenti e comunque dei dirigenti in genere, appare evidente che nelle società regolarmente costituite, per i presidenti e per gli altri dirigenti ed anche per i soci, non esiste responsabilità alcuna per le obbligazioni assunte dalla società.

Tali obbligazioni restano quindi nello stretto ambito patrimoniale sociale ed ivi dovranno essere soddisfatte ovvero resteranno – se del caso – insoddisfatte.

Anche in questo caso non sussiste responsabilità patrimoniale a carico del presidente, salvo che lo stesso non si sia reso responsabile di comportamenti abnormi come fatti-reato o gravissime imprudenze e negligenze.

Ben diversa è invece la situazione per quanto riguarda le associazioni non riconosciute, che nell'ambito sportivo – come sopra detto – sono schiacciante maggioranza, in quanto l'art. 38 del Codice Civile afferma chiaramente che “i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune”.

Peraltro l'articolo prosegue affermando che “delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.

I presidenti rispondono quindi in proprio.

Si deve rilevare anche che la norma afferma puramente e semplicemente la responsabilità solidale del rappresentante della società non prevedendo neppure la previa escussione del fondo sociale.

Ciò significa che i creditori dell'associazione possono agire indifferentemente, a loro insindacabile giudizio, sia contro il presidente sia contro il fondo sociale, senza che necessariamente l'azione verso quest'ultimo preceda quella contro il presidente.

D'altra parte si deve osservare che per quanto riguarda le associazioni non riconosciute, la legge riconosce che le stesse trovano fondamento e regolamentazione esclusivamente sull'accordo degli associati.

In proposito comunque ci sembra necessaria una precisazione.

Dopo l'emanazione del D.L. 460/1997 e dell'art. 90 L. 289/2002 si deve indubbiamente ritenere che le facoltà degli associati di determinare il funzionamento e la gestione dell'associazione vengano in un certo modo limitate e ridotte.

Le disposizioni legislative sopra indicate concedono infatti facilitazioni di carattere fiscale, facilitazione nella gestione dell'associazione, ecc.

Peraltro, per godere di tali facilitazioni, deve essere osservata tutta una normativa che ha carattere vincolante ed alla cui inosservanza fa quindi seguito la perdita delle concesse facilitazioni.

A seguito dell'entrata in vigore di detta normativa è stato istituito il Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, registro che è tenuto dal C.O.N.I.

Molti dei presenti ricorderanno che qualche anno fa la Federazione di appartenenza richiese alle società sportive di inviare il proprio statuto sociale che andava comunque aggiornato ad uno schema di statuto che veniva rimesso contestualmente alle società stesse.

Era in facoltà delle singole società apportare modifiche, cambiamenti, aggiunte allo statuto proposto, fermo restando alcuni punti fondamentali ed in particolare l'affermazione che l'attività sociale non rivestiva carattere di lucro.

Quindi, precisate tali limitazioni comunque, ne consegue che vi è massima libertà circa l'ordinamento e la gestione delle associazioni non riconosciute (salvo ovviamente, le preclusioni di carattere penale in presenza delle quali non si avrebbe un'associazione non riconosciuta ma un'associazione a delinquere).

Il legislatore ha ritenuto quindi, data anche l'ampiezza delle facoltà deliberative concesse agli associati, di dare ai terzi un punto di riferimento preciso che individuasse la società ed il riferimento, quasi fisico, è stato fissato nella persona del presidente o comunque di chi agisce in nome e per conto dell'associazione.

La responsabilità patrimoniale del presidente è così chiaramente affermata e d'altra parte le obbligazioni assunte dalla società vengono prese per diretta disposizione del presidente o da persona da lui all'uopo incaricata.

Ciò consente allo stesso un controllo assai preciso e puntuale dell'attività finanziaria dell'associazione, che resta quindi in sostanza affidata alla prudenza del presidente.

Appare evidente che il presidente stesso, quanto meno a garanzia della sua personale integrità patrimoniale, sarà tenuto ad assumere con somma prudenza obbligazioni per l'associazione e nell'ambito delle possibilità economiche della stessa.

Ci pare di potere affermare in tutta tranquillità che la responsabilità patrimoniale del presidente, come sopra delineata, è la più grave di quante gravino sul presidente, la cui prudenza non sarà mai troppo invocata.

Ritengo peraltro opportuno fare una precisazione e cioè che il presidente risponde patrimonialmente delle obbligazioni sociali da lui stesso contratte, o contratte da altro dirigente per espresso incarico presidenziale.

Tuttavia non sempre il presidente è responsabile delle obbligazioni sociali ma si può configurare l'ipotesi che altro dirigente, che non sia il presidente, abbia assunto obbligazioni all'insaputa di questi ed in questa ipotesi, ci sembra che il presidente non risponda patrimonialmente in quanto il creditore può e deve svolgere l'azione solidale prevista dalla legge nei confronti delle persone che hanno trattato con lui e che rappresentavano l'associazione.

Ne consegue, sempre a nostro avviso, che il presidente può sottrarsi alle obbligazioni patrimoniali ove possa sostenere e provare di essere stato all'oscuro della assunzione di obbligazioni da parte di alcuno dei dirigenti.

Ciò sulla base dell'osservazione che la legge afferma la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno trattato con i terzi poi diventati creditori, prescindendo dal rivestire lo stesso la qualità di presidente.

La responsabilità del presidente in relazione alle obbligazioni contratte dall'associazione sportiva non è certo l'unica che grava sul presidente stesso.

In effetti sul presidente gravano tutti gli obblighi relativi ad una corretta gestione dell'attività sociale, particolarmente in relazione agli sport che sono oggetto dell'attività dell'associazione stessa.

Per oneri si deve intendere non solo quelli di carattere civile, ma anche quelli di carattere penale.

In effetti il presidente è responsabile anche sotto il profilo penale delle lesioni o addirittura delle morti che potrebbero derivare dalla non corretta gestione e manutenzione dei locali sociali, nonché dei terreni destinati all'esercizio dell'attività sportiva; analoga considerazione deve essere fatta per tutte le attrezzature necessarie per l'esercizio dei diversi sport praticati nell'ambito sociale.

E' chiaro quindi che la responsabilità del presidente per colpa può configurarsi in una pluralità veramente ampia di fatti e di omissioni, pluralità che appare difficile qualificare ed ordinare, specie tenendo conto della estrema varietà delle discipline sportive che possono essere esercitate ed in effetti sono esercitate dalle associazioni sportive.

Tale responsabilità riguarda sia gli sportivi che esercitano la loro attività sia terzi quali ad esempio eventuali spettatori.

Per quanto riguarda la responsabilità del presidente in relazione agli obblighi fiscali che incombono sulle associazioni sportive, altra relazione del presente congresso ne darà a Voi ampia cognizione.

Per quanto mi riguarda mi limiterò a richiamare la legislazione prima indicata cioè il D.L. 460/1997 e l'art. 90 della L. 289/2002; in base a tale normativa le associazioni sportive devono osservare determinate norme relative al funzionamento dell'associazione stessa; in particolare assume speciale rilievo l'esclusione di ogni fine di lucro da parte dell'associazione stessa.

L'osservanza di tale normativa appare vitale poiché ad essa sono connesse rilevanti agevolazioni di ogni tipo ed in particolare agevolazioni di carattere fiscale.

Resta peraltro da determinare e sarà fatto certo dall'altro relatore il regime delle attività parallele o contemporanee all'esercizio dell'attività sportiva, attività che non possono non qualificarsi come dirette a fine di lucro.

Caso tipico è quello dell'esercizio del bar che, da un lato appare assai utile all'attività sociale in quanto una pluralità di persone deve trattenersi per alcune ore nell'ambito degli immobili o dei terreni destinati all'attività sociale e perciò la possibilità di bere una bibita, prendere un caffè o mangiare un panino appare assai importante, d'altro lato non si può negare che l'esercizio di un bar appare attività tipicamente diretta al fine di lucro.

Ciò comporta per le società, così come lo comporterebbe l'esercizio di un ristorante, aggravi notevolissimi sia sotto il profilo fiscale sia sotto il profilo previdenziale.

La soluzione non è facile si potrebbe pensare ad affidare la gestione dell'esercizio a soggetto terzo con ciò escludendo l'associazione sportiva da ogni ingerenza dall'attività propriamente commerciale.

E' da osservare inoltre che nell'ambito delle responsabilità presidenziali possono configurarsi responsabilità anche in ordine agli eventuali rapporti di lavoro subordinato che possono, anzi sovente, fare capo all'associazione sportiva.

Si deve ritenere infatti che al presidente faccia l'obbligo dell'osservanza di tutta la normativa relativa al rapporto di lavoro dipendente ed analogamente all'osservanza delle innumerevoli disposizioni relative al settore previdenziale dei lavoratori dipendenti.

Peraltro ove il presidente non abbia una specifica capacità, così come consigliabile in materia fiscale, appare opportuno affidarsi a professionisti dalla specifica competenza.

Infine è bene che il presidente tenga presente anche la normativa in materia edilizia poiché l'esecuzione anche di un modesto lavoro murario senza la prescritta autorizzazione può dar luogo a pesanti sanzioni amministrative e penali.

Si può concludere, in buona sostanza, che le responsabilità di un presidente di società sportiva, ove si escluda la responsabilità solidale per le obbligazioni sociali, non differisce in maniera particolare da quelle di qualsiasi soggetto che abbia la responsabilità di un qualsiasi ente o azienda o pluralità di persone e come tale esse sono regolate nella legislazione vigente.

Avv. Maurizio Morici